



**ROVERETO  
E VALLAGARINA**  
Azienda per il Turismo

## **REGOLAMENTO ACQUISTI E VENDITE**

Adottato con delibera del Consiglio Direttivo del 3 marzo 2020 e successive integrazioni

## REGOLAMENTO ACQUISTI

### PREMESSE

Il presente Regolamento disciplina le attività relative ai contratti dell'Azienda per il Turismo Rovereto e Vallagarina, (indicato di seguito per brevità "APT") ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m. (c.d. Codice dei Contratti Pubblici, di seguito denominato anche "Codice") con particolare riferimento ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria ai sensi dell'art. 36 del medesimo Codice, in ottemperanza alle prescrizioni dettate dal legislatore nazionale e alle indicazioni fornite dall'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) mediante procedure semplificate, di lavori, forniture e servizi.

L'APT, ai sensi dell'Art. 3, comma 1, lettera a) del Codice è un'amministrazione aggiudicatrice in quanto organismo di diritto pubblico ai sensi dell'Art. 3, comma 1, lettera d) del Codice e, pertanto, rientra tra i soggetti tenuti alla sua applicazione.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 449-450 della Legge 296/2006 e s.m. All'APT si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 512 e seguenti della Legge 208/2015 per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività. Ai sensi dell'art. 1, comma 516 della Legge 208/2015, l'organo di vertice amministrativo è l'organo previsto dallo Statuto dell'APT.

### Art. 1. Finalità

1. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate a garantire la qualità delle prestazioni e ad assicurare che i singoli affidamenti avvengano nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione, nonché sostenibilità energetica e ambientale e prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse, previsti dall'art. 36, comma 1 del Codice.

2. Ove i principi indicati pregiudichino l'economia e l'efficacia dell'azione ed il perseguimento degli obiettivi dell'APT, gli organi competenti di cui al successivo articolo 2, con provvedimento motivato, potranno avvalersi del sistema ritenuto più congruo, nel rispetto delle norme vigenti.

### Art. 2. Funzioni aziendali e competenze

1. Il soggetto dell'APT competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto è l'organo previsto dallo Statuto, entro i limiti e le competenze oggetto della delega attribuita, per la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica dei contratti, mediante autonomi poteri di spesa.

2. Con riferimento ai contratti pubblici, il soggetto di cui al comma 1, è l'organo competente all'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano APT verso l'esterno, compresa la stipulazione dei contratti.

## L'AFFIDAMENTO E L'ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

### Art. 3. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento si applica alle procedure nei settori ordinari di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 36 del Codice, coerentemente alle linee guida ANAC emanate in materia ai sensi dell'art. 36 comma 7 del Codice.

2. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture può avvenire:

- a) tramite affidamento diretto in conformità all'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 per importo inferiore a € 40.000,00;
- b) tramite procedura negoziata in conformità all'art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016 per importo pari o superiore a € 40.000,00 ed inferiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 35 del d.lgs. 50/2016.
3. Oltre a quanto previsto al precedente comma 2 qualora, per importi inferiori a € 40.000,00, nell'esercizio della propria discrezionalità, in luogo dell'affidamento diretto ci si avvalga della procedura negoziata, la medesima può essere svolta, per servizi e forniture, previa consultazione di almeno tre operatori economici.
4. L'APT può comunque ricorrere, nell'esercizio della propria discrezionalità, alle procedure ordinarie anziché a quelle semplificate.

## **Art. 4. Procedure di affidamento diretto**

### ***4.1. L'avvio della procedura, i criteri di selezione e le ragioni di scelta del contraente***

Per le procedure di affidamento diretto vanno specificate in apposita tabella in maniera sintetica l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore e, ove richiesti, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale e tecnico-professionali.

La stazione appaltante invita l'operatore economico selezionato, presente nel proprio elenco fornitori, a presentare offerta a mezzo email. La richiesta, inviata via email al fornitore selezionato, contiene tutti gli elementi che consentono all'impresa di formulare un'offerta informata e dunque seria.

Nel caso in cui un fornitore offrisse un bene unico, condizione che rende impossibile esperire un confronto concorrenziale, si procederà con il metodo del benchmarking (comparazione parametrica) tra fornitori per accertare la conformità del bene/servizio alle condizioni di mercato.

Nel caso di progetti strategici e di sistema relativi a più ambiti turistici o organizzati da enti provinciali o nazionali, non è necessaria la richiesta di preventivo, ma si provvederà ad impegnare la spesa.

Qualora si proceda ad un affidamento diretto a seguito di un confronto tra preventivi, si adempie al contempo, oltre a quanto previsto al precedente comma 1, ai principi di concorrenza, oggettività, economicità oltre che di efficienza. È altresì possibile ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, alla comparazione con offerte precedenti per commesse analoghe, all'analisi dei prezzi e/o delle condizioni praticate ad altre amministrazioni.

Ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, è ammesso l'affidamento diretto anche senza previo confronto tra preventivi. In tal caso l'affidamento individua:

- a) la rispondenza di quanto offerto all'interesse che l'APT deve soddisfare, nonché eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario rispetto alle esigenze;
- b) la congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione richieste.

Si potrà prescindere dalla richiesta di più preventivi nei casi previsti dalle soglie di acquisto anche unitamente a situazioni di:

- nota specialità ed unicità del bene o servizio da acquisire in relazione alle caratteristiche di mercato;
- complessità e/o specialità del servizio come ad esempio per le professioni legali, i notai e in ambito fiscale, entro un limite di € 20.000,00, per cui è opportuno rivolgersi motivatamente a

professionisti di comprovata esperienza nei particolari settori e materie che vengono in rilievo nel caso specifico;

– indifferibile urgenza, determinata da circostanze impreviste.

Molteplici fattori concorrono alla scelta di un particolare fornitore, che non si limita all'economicità dell'offerta, bensì anche a fattori qualitativi, di tempistica, di affidabilità, di coerenza, di continuità progettuale.

In tutti i casi, le motivazioni relative alla scelta vengono precisate nell'apposita tabella da parte di una commissione interna composta dalla Direzione e da uno o più referenti di commessa. Qualora l'importo dei beni o servizi acquistati superasse la soglia degli € 5.000,00 (importo massimo di delega alla Direzione ai sensi del Modello ex D. Lgs. 231/2001 – All. Funzioni e responsabilità), ma comunque non superasse la soglia degli € 40.000,00, l'offerta verrà autorizzata dal Presidente dell'Associazione.

#### **4.2. I criteri di selezione e le ragioni di scelta del contraente: il criterio di rotazione**

1. Coerentemente alle indicazioni dell'ANAC in materia, si applica il principio di rotazione degli affidamenti, con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, in funzione della tipologia e delle caratteristiche del bene, dell'opera o del servizio da acquisire, e nella medesima fascia economica, tra quelle di seguito individuate:

- a) importi inferiori a € 5.000,00;
- b) importi tra € 5.000,00 e non superiore a € 15.000,00;
- c) importi tra € 15.000,00 e non superiore a € 40.000,00.

2. Nel rispetto del principio di rotazione, trattandosi di affidamento diretto, il ri-affido di una commessa analoga, al pregresso affidatario è ammissibile in presenza di una particolare struttura del mercato e, quindi, in presenza di condizioni oggettive di carenza di alternative (anche sotto il profilo dell'efficacia e della certezza del risultato o del dispendio finanziario), oppure da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso oppure qualora:

- a) l'importo delle commesse affidate dall'APT al medesimo operatore economico nell'ultimo triennio non superi, complessivamente, i € 40.000,00 euro IVA esclusa;
- b) venga tenuto conto della competitività del prezzo a seguito di esplorazione del mercato, mediante confronto tra preventivi.

3. A giustificazione del ri-affido, un ulteriore aspetto a merito del contraente, è la certificazione di essersi ben comportati nello svolgimento del precedente affidamento, in perfetta adesione al modello generale dovuto nello svolgimento dei contratti.

## **Art. 5. Procedure negoziate**

### **5.1. L'avvio della procedura e il confronto competitivo**

La selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo (procedura negoziata), avviene mediante costituzione di un elenco fornitori oppure tramite lo svolgimento di indagini di mercato.

Nell'apposita tabella riepilogativa vanno specificate in maniera sintetica l'oggetto della procedura, i fornitori coinvolti (minimo tre, ove esistenti), l'importo e le ragioni della scelta del fornitore e, ove richiesti, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale e tecnico-professionali.

Nella richiesta inviata ai fornitori, i cui nominativi non saranno resi noti vicendevolmente, deve essere resa palese l'indicazione nell'oggetto della modalità di affidamento e quindi, in questo caso, di partecipazione a procedura negoziata.

La stazione appaltante invita contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati a presentare offerta a mezzo email oppure mediante le specifiche modalità previste dal singolo mercato elettronico. La richiesta, inviata via email ai fornitori selezionati, contiene tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata e dunque seria.

Gli acquisti di beni e servizi previsti dal presente regolamento sono quindi assegnati in base ad uno dei seguenti criteri:

- al prezzo più basso, qualora la fornitura dei beni o l'espletamento dei servizi oggetto del contratto debba essere conforme ad appositi requisiti tecnici ovvero alle dettagliate descrizioni contenute nella richiesta di preventivo;
- all'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali ad esempio il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica, l'impegno in materia di pezzi di ricambio, la sicurezza di approvvigionamento, la garanzia, la presenza di rapporti di fornitura precedenti, il portfolio aziendale;
- nel caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la Direzione può provvedere alla nomina di una commissione interna o esterna, per l'esame delle offerte i cui componenti saranno designati successivamente al termine di ricevimento delle offerte;
- nel caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il rapporto tra il prezzo e gli elementi della qualità della prestazione deve essere equilibrato in funzione della prestazione richiesta.

Molteplici fattori concorrono, dunque, alla scelta di un particolare fornitore, che non si limita all'economicità dell'offerta, bensì a fattori qualitativi, di tempistica, di affidabilità, di coerenza. Le motivazioni relative alla scelta vengono precisate nell'apposita tabella da parte di una commissione interna composta dalla Direzione e da uno o più referenti di commessa. Qualora l'importo dei beni o servizi acquistati superasse la soglia degli € 5.000,00 (importo massimo di delega alla Direzione ai sensi del Modello ex D. Lgs. 231/2001 – All. Funzioni e responsabilità), le offerte raccolte saranno presentate al Presidente e, per importi superiori a € 40.000,00 al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

## **5.2. I criteri di selezione e il criterio di rotazione**

1. Coerentemente con i principi di cui all'art. 36, comma 1 del Codice, i criteri di selezione dei fornitori devono essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento, e nel rispetto dei principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità, trasparenza e rotazione, come di seguito specificato.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma successivo, con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, la rotazione deve riguardare la successione nell'ambito di commesse analoghe. Una commessa è da intendersi analoga in funzione della

tipologia e delle caratteristiche del bene, dell'opera o del servizio da acquisire e del relativo valore economico; a tal fine, oltre a quelle previste al precedente paragrafo 4.2 comma 1, per importi superiori, le fasce di valore economico entro le quali applicare il principio di rotazione sono:

- a) tra € 40.000,00 ed € 89.999,99;
  - b) tra € 90.000,00 ed € 149.999,99;
  - c) tra € 150.000,00 ed entro l'importo di cui all'art. 35 c.1 lett. c) del Codice;
  - d) per opere e servizi di cui all'allegato IX del Codice di importo pari o superiore alla soglia di cui alla precedente lettera c), la rotazione si applica per fasce economiche di € 100.000,00 ognuna.
3. La rotazione non si applica nel caso di procedure negoziate aperte al mercato, in cui gli operatori da invitare siano individuati mediante una indagine di mercato, ai sensi del successivo paragrafo 5.3, e non si operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici selezionati. Quanto sopra in ossequio ai principi di libera concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento, ritenendo sufficientemente efficace lo strumento di pubblicità utilizzato, funzionale ed idoneo ad evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.
4. La rotazione non si applica laddove l'affidamento avvenga tramite procedure ordinarie.

### **5.3. L'indagine di mercato**

La selezione dei fornitori da coinvolgere in una procedura negoziata può avvenire tramite indagine di mercato.

1. L'indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.
2. L'avvio dell'indagine di mercato avviene mediante pubblicazione di un avviso sul profilo di committente, nella sezione "Organizzazione trasparente" sotto la sezione "bandi di gara e contratti".
3. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni. Tra le ragioni di urgenza trovano giusta motivazione la necessità di partecipazione a bandi per finanziamenti.
4. Qualora l'indagine di mercato sia finalizzata all'individuazione degli operatori da invitare ad una procedura negoziata per un affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00, in ragione della rilevanza del contratto, il periodo minimo di pubblicazione dell'avviso è ridotto a dieci giorni, mentre per affidamenti inferiori ad € 10.000,00 è ridotto a sette giorni, salva la riduzione dei suddetti termini per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni, come previsto al precedente comma 3.
5. L'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica almeno il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante.
6. Qualora l'avviso preveda una limitazione in ordine al numero di operatori economici selezionati (numero massimo di operatori che saranno invitati), i relativi criteri di selezione, come indicati nell'avviso, devono risultare essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento, e

nel rispetto dei principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza, oppure mediante sorteggio pubblico.

7. Qualora si proceda all'espletamento del sorteggio, il medesimo dovrà risultare anonimo, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

#### **Art. 6. Stipula dei contratti**

Contratti, accordi e convenzioni per le forniture ed i servizi possono essere stipulati a mezzo di scrittura privata non autenticata. Essi possono essere formulati dal fornitore o da APT e devono essere sottoscritti da entrambe le parti per accettazione. Vengono stipulati nel caso di prestazioni di servizio complesse che richiedono un maggiore dettaglio rispetto all'incarico. L'accordo, contratto o convenzione permette infatti di meglio descrivere la prestazione richiesta da parte di APT al fornitore e di specificare anche eventuali penali, tempistiche ed ulteriori necessità.

## REGOLAMENTO VENDITE

### PREMESSA

L'attività dell'Azienda per il Turismo Rovereto e Vallagarina si articola sostanzialmente su due aree: l'area istituzionale, che prevede la realizzazione delle attività come disposto dalla l.p. 8/2020 in materia di promozione territoriale e marketing turistico in Trentino, principalmente sostenuta con finanziamenti pubblici; l'area commerciale, che consiste principalmente nella commercializzazione di pacchetti e servizi turistici sia in modalità *business to consumer* che *business to business*, sostenuta interamente da entrate di carattere privato.

### Area istituzionale

Le entrate relative a quest'area sono costituite dal finanziamento provinciale (con le procedure previste dai criteri determinati dalla Provincia Autonoma di Trento), da compartecipazioni di soci (da approvazione del bilancio preventivo), dalle quote associative (previste dallo Statuto) e da quote di compartecipazione a progetti specifici (come da delibere del Consiglio Direttivo).

### Area commerciale

Per quanto riguarda la commercializzazione di pacchetti e servizi turistici si fa riferimento alle "Condizioni generali di vendita" disponibili nelle sezioni dedicate della piattaforma di vendita. Le transazioni relative a questa sezione vengono gestite dall'ufficio commerciale che, previa verifica della completezza della documentazione richiesta dalle condizioni generali, provvede al caricamento nel gestionale contabile con successiva emissione di documenti fiscali come previsto dalla normativa. Le transazioni commerciali possono essere regolate anche direttamente presso gli uffici info accoglienza aperti al pubblico, i quali provvedono all'emissione contestuale dei documenti fiscali previsti da normativa.

I processi relativi all'intero ciclo attivo sono definiti all'interno delle procedure aziendali approvate dal Consiglio Direttivo.